

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-190 del 15/01/2026
Oggetto	REGOLAMENTO UE 2024/1157, ART. 85 - REGOLAMENTO CE 1013/2006 E SMI, ART. 9, CMMA 2 - NOTIFICA CH 0021208 - CHIRESA AG - PROCEDURA DI NOTIFICA GENERALE - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO (IMPORTAZIONE) DI RIFIUTI PERICOLOSI DESTINATI A RECUPERO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-201 del 15/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento UE 2024/1157, art. 85 - Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i, art. 9, comma 2.
Notifica **CH 0021208** - Procedura di notifica generale - Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di **rifiuti pericolosi destinati a recupero**:

Notifica:	CH 0021208
Notificatore:	Chiresa AG - Betrieb Turgi, Landstrasse 2 - CH 5300 Turgi (Svizzera)
Produttore:	Arxada AG - Lonzastrasse 00 - CH 3930 Visp (Svizzera)
Importatore/Destinario:	Norit Italia Spa - Via Negrini 9 - 48123 Ravenna (Italia)
Impianto di recupero:	Norit Italia Spa - Via Negrini 9 - 48123 Ravenna (Italia)
Operazione di trattamento:	R7
Numero viaggi previsti:	25
Allegati	Documento di Notifica IA - Elenco trasportatori (Allegato 1) - Descrizione del trasporto (Itinerario - Allegato 2)

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA CH 0021208

I. Decisione

- La notifica **CH 0021208** relativa al trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi
codici EER: **070110* - 070510***
codice di Basilea: **A4160**
codice Y: **Y18**
quantità totale **250** tonnellate
tipo di imballaggio: **5**
stato fisico: **2**

destinati all'impianto **Norit Italia Spa - Via Negrini 9 - 48123 Ravenna (Italia)** per essere sottoposti all'operazione di recupero **R7**

è approvata, ai sensi dell'art. 85 comma 2 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024 che prevede, che le disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026;
- La presente decisione è valida **dal 15/01/2026 fino al 31/12/2026**.
- La presente decisione non è trasferibile.
- La presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione.
- La notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione.
- La decisione sarà pienamente efficace a seguito della prestazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Detta garanzia dovrà essere prestata in conformità al DM 370/98 e all'art. 6 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., prestabile anche in tranches successive, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 8 del medesimo Regolamento.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. Per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto, potranno essere utilizzate esclusivamente le società autotrasportatrici indicate nel dossier di notifica **CH 0021208 (Allegato 1)** alla presente decisione).

Si precisa che la scrivente Agenzia si troverà nella condizione di non poter accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.).

2. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie **CH 0021208**.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nella notifica in oggetto.
4. Il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle autorità competenti.
5. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella casella 10 del documento di notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
6. Preso atto che, in base a quanto riportato nel dossier di notifica **CH 0021208** trasmesso da Chiresa AG - Turgi, l'itinerario è costituito dal percorso via strada dal produttore dei rifiuti (**Arxada AG - Lonzastrasse 00 - CH 3930 Visp**) all'impianto di recupero della Società Norit Italia Spa-Ravenna (**Allegato 2** alla presente decisione).

Variazioni al percorso da utilizzare come alternativa in caso di circostanze impreviste, dovranno essere preventivamente comunicate a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i..

7. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE 669/08, che integra l'Allegato IC al Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.
2. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi con i criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale.
3. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

4. Ciascuna spedizione deve essere comunicata a tutte le Autorità interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.
5. Ai sensi dell'art. 16, lettera d) del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto **recupero** dei rifiuti; dovrà, inoltre, caricare su SISPED i dati relativi alla conferma di ricevimento dei rifiuti (casella 18 del documento 1/B) e all'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti (casella 19 del documento 1/B) ai sensi dell'art. 16 (d) (e) del Regolamento (CE) n.1013/2006.
6. Come indicato nel Contratto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del medesimo Regolamento;
 - Il destinatario ha l'obbligo di **recuperare** i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3.
7. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali, ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero i trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc., non oggetto della presente autorizzazione.
8. Prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o permessi o licenze.
9. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. qualora:
 - o la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - o le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
 - o i rifiuti non siano **recuperati** conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - o i rifiuti saranno o sono stati spediti, **o recuperati** secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
10. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5, del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i. tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i. alle motivazioni espresse dal notificatore.

L'impianto di destinazione è in possesso di valida autorizzazione per il recupero dei rifiuti in oggetto.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto, risulta verificato il pagamento a favore di Arpae effettuato da **Chiresa AG - Betrieb Turgi, Landstrasse 2 - CH 5300 Turgi**.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est, Dr.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto che nei confronti del responsabile del procedimento Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (RA)", Ing. Laura Avveduti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

V. Normativa di riferimento dell'Autorità Competente di Spedizione

Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, sulla spedizioni di rifiuti.

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, relativo alla spedizione di rifiuti, che all'art. 85 "Abrogazione e disposizioni transitorie" abroga il Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i stabilendo che tutte le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, con ulteriori disposizioni transitorie.

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che all' art. 194 fornisce disposizioni in materia di spedizioni transfrontaliere e all'art. 196 dispone le competenze delle Regioni in materia di Rifiuti.

Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370 del 3 settembre 1998 Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti".

Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 della Regione Emilia-Romagna "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che all'art.16, comma 2, stabilisce che le funzioni relative alla gestione dei rifiuti sono esercitate dalla Regione stessa mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

VI. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana.

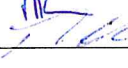
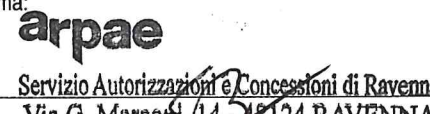
La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

documento firmato digitalmente

Allegati: n. 3

- Doc. IA
- Elenco Vettori (Allegato 1)
- Descrizione del trasporto (Itinerario - Allegato 2)

Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

1. Esportatore - notificatore N. di registrazione: 404200001 Nome: Chiresa AG Indirizzo: Betrieb Turgi, Landstrasse 2 CH 5300 Turgi Persona da contattare: Michel Perren Tel: 0041/58 400 07 00 Fax: 0041/58 400 07 01 E-mail: notifizierungen@chiresa.ch		3. Notifica N°: CH0021208 Oggetto della notifica A. (i) Spedizione unica: ☐ (ii) Spedizione multipla: ☒ B. (i) Smaltimento(1): ☐ (ii) Recupero: ☒ C. Impianto di recupero titolari di autorizzazione sì ☐ no ☒ preventiva(2;3)	
2. Importatore - destinatario N. di registrazione: 581 data 21.02.2011 Nome: Norit Italia S.p.A. Indirizzo: via Negrini 9 IT 48100 Ravenna Persona da contattare: Fabio Fabbri Tel: 0039/0544 1691015 Fax: 0039/0544 451283 E-mail: fabio.fabbri@norit.com		4. Numero totale di spedizioni previste: 25 5. Quantitativo totale previsto(4): Tonnellate (Mg): 250 m³:	
8. Vettore(i) previsto(i) N. di registrazione: M954 Nome(7): Schöni Transport AG Indirizzo: Neue Industriestrasse 1 CH 4852 Rothrist Persona da contattare: Samir Burnic Tel: 0041/62 788 47 28 Fax: 0041/62 918 30 31 E-mail: samir.burnic@schoeni.ch Mezzi di trasporto(5): R		6. Durata prevista della(e) spedizione(i)(4): Prima partenza: 01.01.2026 Ultima partenza: 31.12.2026 7. Tipo(i) di imballaggio(5): 5 Prescrizioni particolari per la movimentazione(6): sì ☐ no ☒ 11. Operazione(i) di smaltimento/recupero(2): Codice D / Codice R(5): R7 Tecnica utilizzata(6): Motivo dell'esportazione(1;6):	
9. Generatore(i) - produttore(i) dei rifiuti(1;7;8) N. di registrazione: 629700242 Nome: Arxada AG Indirizzo: Lonzastrasse 00 CH 3930 Visp Persona da contattare: Matthias Graber Tel: 0041/61 563 85 58 Fax: E-mail: matthias.graber@arxada.com Luogo e processo di produzione(6):		12. Denominazione e composizione dei rifiuti(6): * Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien (Aktivkohle / carboni attivi esausti)	
10. Impianto di smaltimento(2): ☐ o impianto di recupero(2): ☒ N. di registrazione: 581 data 21.02.2011 Nome: Norit Italia S.p.A. Indirizzo: via Negrini 9 IT 48100 Ravenna Persona da contattare: Sig. F. Fabbri Tel: 0039/0544 1691015 Fax: 0039/0544 451283 E-mail: fabio.fabbri@norit.com Luogo effettivo di smaltimento/recupero: Ravenna		13. Caratteristiche fisiche(5): 2 14. Identificazione dei rifiuti(indicare i codici pertinenti) (i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile): A4160 (ii) Codice OCSE (se diverso da (i)): (iii) Elenco comunitario dei rifiuti CE: 070110*, 070510* (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione: 070110, 070510 (v) Codice nazionale nel paese di importazione: 070110, 070510 (vi) Altro (specificare): (vii) Codice Y: Y18 (viii) Codice H(5): (ix) Classe ONU(5): (x) Numero ONU: (xi) Denominazione ONU: (xii) Codici doganali (SA):	
15. (a) Paesi/Statì interessati, (b) eventuale numero di codice delle autorità competenti, (c) luoghi specifici di uscita o di entrata (valico di confine o porto)			
Stato di esportazione - spedizione		Stato(i) di transito (entrata e uscita)	
(a) Svizzera		Italia	
(b) CH001		IT	
(c) Gondo		Iselle	
16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Comunità europea): Entrata: Iselle Uscita: Esportazione:			
17. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore(1): Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri. Nome dell'esportatore - notificatore: Michel Perren Data: 23.10.25 Firma:  Nome del generatore - produttore: Matthias Graber Data: 17.01.26 Firma: 			
18. Numero degli allegati:			
RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI			
19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di importazione - destinazione / transito(1) / esportazione - spedizione(9): Paese: Data di ricevimento della notifica: 30/12/25 Data della conferma di ricevimento: 02/01/26 Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma: 		20. Autorizzazione scritta(1;8) al movimento rilasciata dall'autorità competente di(paese): Autorizzazione rilasciata il: 15/01/2026 Autorizzazione valida da: 15/01/2026 a: 31/12/2026 Condizioni specifiche: no ☐ Se si compilare la casella 21(6): ☐ Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma: 	
21. Condizioni specifiche relative all'autorizzazione e ragioni delle obiezioni: Cod. Fisc.: 04290860370			

(1) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R12/R13 o D13-D15 o R1-R11 o D1-D12 se richiesto.

(3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B(ii).

(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.

(5) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(7) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(8) Se prescritto dalla normativa nazionale.

(9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE.

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)

- D1 Deposito su o nel suolo (ad es. in discarica, ecc.)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
- D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
- D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nella presente lista, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente lista che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nella presente lista (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente, (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco
- D15 Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco

OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)

- R1 Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE)
- R2 Rigenerazione/recupero dei solventi
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista

TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)

1. Fusto
2. Barile di legno
3. Tanica
4. Riquadro
5. Sacco
6. Imballaggio composito
7. Contenitore a pressione
8. Alla rinfusa
9. Altro (specificare)

MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)

R = su strada (Road)
 T = per ferrovia (Train/Rail)
 S = via mare (Sea)
 A = per via aerea (Air)
 W = per idrovia interna (Inland Waterways)

CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)

1. In polvere o polverulenti
2. Solidi
3. Vischiosi o sciroposi
4. Fangosi
5. Liquidi
6. Gassosi
7. Altro (specificare)

CODICE H E CLASSE ONU (casella 14)

Classe ONU	Codice H	Caratteristiche
1	H1	Esplosivo
3	H3	Materie liquidi infiammabili
4.1	H4.1	Solidi infiammabili
4.2	H4.2	Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea
4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili
5.1	H5.1	Ossidanti
5.2	H5.2	Perossidi organici
6.1	H6.1	Sostanze tossiche (effetti acuti)
6.2	H6.2	Sostanze infette
8	H8	Corrosivi
9	H10	Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua
9	H11	Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)
9	H12	Sostanze ecotossiche
9	H13	Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra.

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della Convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzione ottenibile dall'OSCE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

elenco dei trasportatori per la notifica CH0021208

- **Schöni Transport AG**
Neue Industriestrasse 1
CH-4852 Rothrist
Tel: 0041 / 62 788 47 28
Fax: 0041 / 62 918 30 31
Sachbearbeiter: Hr. Samir Burnic
Beförderernummer I: 661/2013
Beförderernummer BRD: ZCHH40028
Beförderernummer CH: M954

Information Spediteure zu Notifizierung Nr. CH0021208

Spediteur: Schöni Transport AG
Neue Industriestrasse 1
CH-4852 Rothrist

Beförderer-Nummer I: 661/2013
Transportgenehmigung: ausgestellt am 22.02.2013
durch die Handelskammer, Bozen

Beförderer-Nummer BRD: ZCHH40028
Transportgenehmigung: ausgestellt am 02.01.2007
durch das Landratsamt, Lörrach
unbefristet

Beförderer-Nummer CH: M954
Transportgenehmigung: ausgestellt am 01.06.2022
durch das Bundesamt für Verkehr, Bern
gültig bis 31.05.2027

Transportversicherung: Baloise Versicherung AG
Aschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel
Police Nr. 97/5.023.551-9

descrizione del trasporto per la notifica No. CH0021208

- del produttore da Visp via Route 9 a Gondo
- da Gondo (CH) – controllo doganale – Iselle (I)
- da Iselle diretto via E62, A1/E35 e A14/E45 direttamente a Ravenna

English:

- from producer in Visp via Route 9 to Gondo
- from Gondo (CH) – boundary-control – Iselle (I)
- from Iselle directly via E62, A1/E35 and A14/E45 to Ravenna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.